



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | RICCARDO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CATAPANO | GIUSEPPE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | EPIFANI | REMO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1784/2018
depositato il 03/12/2018

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620189002621849/000 IRPEF-ALTRO 2011
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - TARANTO

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 10620189002621849/000 IRPEF-ALTRO 2011
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TARANTO
VIA PLATEJA 30

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1784/2018

UDIENZA DEL

16/05/2019 ore 09:00

N°

1298

PRONUNCIATA IL:


16 MAG. 2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

9 LUG. 2019

Il Segretario


ANTONIA LASALANDRA
AREA II - F4



1000

THE 1000

AND THE 1000
THE 1000



RG 1784\2018 MARANGI F.\AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

La parte istante, depositava tempestivo ricorso (RG 717842018) a questa Commissione con il quale impugnava l'intimazione di pagamento emessa dal Concessionario per conto dell'Agenzia delle Entrate e per imposta, sanzioni ed interessi Irpef 2011 di cui al precedente avviso di accertamento ivi indicato.

Eccepeva la mancata notificazione del pregresso avviso di accertamento posto a base dell'impugnata intimazione di pagamento, il difetto della motivazione, l'omessa allegazione dell'avviso di accertamento, l'omessa instaurazione del contraddittorio e la illegittimità dell'atto per inversione dell'onere della prova.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, si opponeva al ricorso ed esibiva copia del duplicato dell'avviso di accertamento che assumeva essere stato notificato il 01.12.2016 a mani di persona qualificata atta a riceverla.

Parte ricorrente depositava note illustrative con cui contestava la notificazione dell'avviso di accertamento e ne evidenziava la sua illegittimità.

Accolta la domanda cautelare, alla udienza di merito, la Commissione, sentite le parti presenti ed il Relatore, riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione rileva che il ricorso è fondato.

La copia del duplicato esibito dall'Ufficio non consente di ritenere che, in data 01.12.2016, sia stato effettivamente spedito l'avviso di accertamento posto a base dell'impugnata intimazione.

Manca, infatti, in detto duplicato ogni riferimento al numero cronologico dell'avviso di accertamento che si assume notificato che, peraltro, non risulta neppure esibito in giudizio con la conseguenza che, l'avviso di ricevimento esibito dall'Ufficio non è neppure idoneo a fornire al prova che, con lo stesso, sia stato effettivamente notificato quell'avviso di accertamento.

Inoltre, l'Ufficio non ha fornito prova dell'invio e della ricezione della successiva CAN, necessaria tutte le volte in cui il plico contenente l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, persona diversa che ha anche dichiarato che il giorno 01.12.2016 si trovava in altro luogo, diverso dalla abitazione del ricorrente, e, quindi, non avrebbe potuto ricevere il plico contenente l'avviso di ricevimento.

Dichiara assorbiti gli altri motivi di ricorso.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese e compensi di giudizio che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre accessori e rimborso Contributo Unificato.

TARANTO li 16 MAG. 2019

IL PRESIDENTE. RELATORE



